

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 25 del - 6 MAG. 2005

Integrazione alle "Norme per il rilascio al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni alla condotta - Modello della patente per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale"

IL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;



Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 31/2000 del 08/11/2000 "Norme per il rilascio al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni di condotta. Modello della patente per la circolazione sulla infrastruttura ferroviaria nazionale".

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/PE.LT. prot. N° 100 del 19 aprile 2005, con la quale si propone l'emanazione della Integrazione alle "Norme per il rilascio al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni alla condotta - Modello della patente per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale"

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Con l'entrata in vigore della presente disposizione il punto II.2 PERSONALE della Disposizione n° 31/2000 del 08/11/2000, è sostituito dal seguente:

II.2 PERSONALE

Il personale ammesso ai corsi di formazione per il conseguimento delle abilitazioni di cui alla presente disposizione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:


Generali (Applicabili a tutte le abilitazioni)

1. Aver compiuto il 18° anno d'età;
2. Conoscenza della lingua italiana secondo quanto stabilito dalle disposizioni n° 19/2000 del 03/08/2000 e n° 12/2003 del 25/06/2003 del GI;
3. Idoneità fisica e psicoattitudinale secondo quanto stabilito dalla disposizione n°15/2000 del 27/04/2000 del GI integrata dalla disposizione n°3/2004 del 26/01/2004;

Specifici (Applicabili solo ad alcune abilitazioni)

4. Essere in possesso della abilitazione di tipo (A÷F) in corso di validità per i candidati al rilascio dell'abilitazione di tipo "Supplementare a un mezzo di trazione";
5. Essere in possesso della abilitazione di tipo (E o F) in corso di validità per i candidati al rilascio dell'abilitazione di tipo AV.

Il personale in possesso dei suddetti requisiti dovrà partecipare a specifica formazione per l'acquisizione delle competenze per lo svolgimento delle mansioni descritte nei successivi punti II. 3/4/5/6/7/8.





Art. 2

Con l'entrata in vigore della presente disposizione dopo il punto II.8 SERVIZIO DI CONDOTTA DEI TRENI SENZA LIMITAZIONI DI PERCORSO (Abitazione di tipo F), viene inserito il nuovo punto II.8 bis il cui testo è il seguente:

II.8.bis SERVIZIO DI CONDOTTA DEI TRENI CIRCOLANTI SULLE LINEE AV (Abitazione di tipo "AV")

Il servizio di condotta (anche in telecomando/comando multiplo) del materiale di trazione e rimorchiato in servizio ai treni circolanti sulle linee AV della IFN, deve essere svolto da personale, già in possesso dell'abilitazione di tipo E o F rilasciata nel rispetto della presente disposizione e che abbia superato con esito positivo le prove previste al punto II.10, sui contenuti dell'allegato 6 (riferiti alle linee AV), in conformità ai programmi formativi redatti dalle strutture titolari dell'abilitazione e validati dal GI.

Art.3

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del **29 MAG. 2005**.


Michele Elia

